



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE XI

Pianificazione Sviluppo Economico del Territorio
1° Servizio – Commercio Fisso, Ambulante, Mercati e Fiere.

ZONA ARTIGIANALE – CENTRO DIREZIONALE – C. DA MUGNO 1° piano – Tel. 0932 676448 – Fax 0932 676470

ORD. N° 1789 del 27 DIC. 2010

IL SINDACO

Visti gli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 22 dicembre 1999 N. 28 che disciplina in generale gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali nella Regione Siciliana ed in particolare nei Comuni individuati ad economia prevalentemente turistica o città d'arte nonché le possibili deroghe alla chiusura domenicale e festiva degli stessi;

Visto l'art. 14 della L.R. 30/10/2002 n. 16;

Considerato che il comma 2 dell'art. 13 della citata Legge Reg.le prevede che, nei Comuni individuati dalla Regione Siciliana ad economia prevalentemente turistica o città d'arte, tale deroga è disposta dal Sindaco sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Considerato ancora che con Decreto dell'Assessore Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca n. 1746 del 20.10.2000, la città di Ragusa è stata individuata come Comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte per tutto il territorio comunale e per l'intero anno;

Preso Atto che il C.C. con propria deliberazione n. 74 del 20/11/2008 ha chiesto formalmente tale riconoscimento alla Regione Siciliana - Assessorato Cooperazione Commercio Artigianato Pesca, giusta nota n. 91320 del 24/11/08 e che in data 24/12/2008 il predetto Assessorato, con proprio Decreto, ha prorogato i termini di presentazione delle domande al 30/06/2008 consentendo ai comuni già dotati del riconoscimento di che trattasi di applicare i provvedimenti emanati antecedentemente alla entrata in vigore del decreto 24/01/2008.

Dato atto dell'ulteriore proroga, concessa con D.A. n. 1736 del 23/06/2009 della validità del riconoscimento della città di Ragusa come comune a prevalente economia turistica e città d'arte fino al 31/12/2009.

Considerato che con successivi decreti assessoriali si è prorogato fino al mese di settembre 2010 al Comune di Ragusa il riconoscimento di Comune a prevalente economia turistica e città d'arte;

Vista l'ulteriore proroga, concessa con D.A. n. 3243/8 del 06/12/2010, della validità del riconoscimento della Città di Ragusa come Comune a prevalente economia turistica e città d'arte fino al 31/01/2011;

Dato atto che con lettera del 20/12/2010 prot. 111383, sono stati invitate per il giorno 23/12/2010 le seguenti organizzazioni di categoria: ass.ne Prov.le Commercianti, ass.ne Esercenti Prov.le, C.I.D.E.C., A.S.A.COM, Lega dei Consumatori ACLI, U.I.L.-TUCS, C.G.I.L., C.I.S.L., U.G.L., C.A.S.A., FEDERCOM, FEDER-DISTRIBUZIONE, ADICONSUM, CODACONS, FEDERCONSUMATORI ed i Direttori dei Centri Commerciali.

Dato atto che alla riunione del 23/12/2010 sono presente: Associazione Prov.le Commercianti, CODACONS, U.G.L, Centro Comm. IBLEO, e c he nel corso della riunione si è convenuto, nell'attesa di ulteriore D.A. che disciplina la materia, sull'opportunità che gli esercizi commerciali rimanessero aperti le 4 (quattro) domeniche di Gennaio ed in occasione della festività dell'Epifania;

Vista la Legge Regionale del 22 Dicembre 1999 N.28 ed il D.A. N. 1746 del 20.10.2000;

O R D I N A

1) Per tutto il mese di Gennaio 2011 nelle more che venga emanato ulteriore Decreto dell'Assessorato Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e della Pesca che disciplina la materia, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare e non alimentare dell'intero territorio comunale possono rimanere aperti anche nelle 4 domeniche (2 - 9 - 16 - 23) ed in occasione della festività dell'Epifania, giorno 6.

2) Nelle giornate di cui al punto 1) gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare e non alimentare dell'intero territorio comunale possono restare aperti dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle dodici ore giornaliere.

3) L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4) I trasgressori saranno puniti a termini di Legge.

5) Il corpo di Polizia Municipale e gli altri corpi di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente disposizione.

Ragusa 23/12/2010



IL SINDACO